

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TUJUNGA"

Adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione al RUNTS

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data ____/____/2026.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), un'associazione non riconosciuta denominata "Associazione culturale Tujunga" (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione ha sede legale in Leverano (LE), Via Sicilia n. 36. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate o rappresentanze, anche in altre città o all'estero, con delibera del Consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta in qualunque momento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla legge.

L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito dell'iscrizione, utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", come previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Natura, assenza di scopo di lucro e finalità

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento al teatro, al cinema, alle arti performative e alla diffusione della cultura in ogni sua forma.

L'Associazione ispira la propria attività ai principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà, partecipazione attiva, pluralismo culturale e non discriminazione per motivi di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente a favore della collettività e della comunità locale, con attenzione particolare all'accesso alla cultura da parte di minori, giovani, persone svantaggiate e cittadini in generale.

L'Associazione può aderire a reti associative, coordinamenti, enti e organismi, nazionali o internazionali, che perseguano finalità analoghe o compatibili con le proprie, su delibera del Consiglio direttivo.

TITOLO II - ATTIVITÀ

Art. 3 - Attività di interesse generale (art. 5 CTS), attività diverse e raccolta fondi

[Handwritten signatures and initials]

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del CTS.

In particolare, l'Associazione svolge:

- a) in via prevalente, l'attività di cui alla lettera i): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- b) l'attività di cui alla lettera f): "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- c) l'attività di cui alla lettera l): "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";
- d) l'attività di cui alla lettera d): "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa".

Nell'ambito delle attività indicate al comma 2, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti iniziative:

3.1. Attività riconducibili prevalentemente alla lettera i) - attività culturali, artistiche e ricreative:

- promuovere e diffondere l'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo alle discipline del teatro, del cinema, della musica, della poesia, della performance e della storia dell'arte;
- produrre, allestire, promuovere, organizzare e distribuire spettacoli teatrali, di danza, musica, multimediali e cinematografici, rassegne, reading, mostre, concerti, proiezioni, cineforum, convegni, festival e manifestazioni culturali;
- organizzare e gestire attività radiofoniche tramite web radio, con creazione di format originali e palinsesti culturali e di approfondimento artistico e sociale;
- curare iniziative editoriali (anche digitali e multimediali) quali articoli, saggi, libri, periodici, podcast, contenuti audio-video, siti web, blog e social media per diffondere la cultura e le attività associative.

3.2. Attività riconducibili alla lettera f) - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio:

- svolgere attività di ricerca, documentazione, censimento e catalogazione di beni culturali materiali e immateriali, direttamente o indirettamente collegati alle arti e allo spettacolo;
- promuovere la fruizione del patrimonio culturale attraverso visite guidate storico-artistiche, percorsi tematici, gite ed escursioni culturali;
- gestire o co-gestire teatri, cinema, librerie, spazi espositivi, scuole di musica e danza, studi di registrazione e altri luoghi destinati alla cultura, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati;

[Handwritten signatures and initials]

- promuovere lo sviluppo del turismo culturale come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso servizi di consulenza e organizzazione di attività culturali connesse.

3.3. Attività riconducibili alla lettera l) - formazione extra-scolastica:

- organizzare corsi, laboratori, seminari e percorsi didattico-laboratoriali per bambini, ragazzi e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, musicali e culturali;
- realizzare servizi di doposcuola, accompagnamento allo studio, attività educative e di sostegno didattico, con particolare attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica e alla povertà educativa;
- promuovere percorsi educativi, anche informali, volti allo sviluppo di competenze civiche, culturali e sociali, alla prevenzione del bullismo e alla promozione del dialogo interculturale.

3.4. Attività riconducibili alla lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale (anche culturale con finalità educativa):

- organizzare percorsi di educazione e formazione (anche professionalizzante) in ambito artistico, teatrale, cinematografico, audiovisivo e multimediale, in collaborazione con scuole, enti di formazione e istituzioni;
- realizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce fragili;
- promuovere iniziative di orientamento, aggiornamento e riqualificazione delle competenze nell'ambito delle arti e della cultura.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre collaborare, anche mediante convenzioni, con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore e altri soggetti che perseguano fini in armonia con quelli dell'Associazione; partecipare a bandi e progetti; organizzare scambi culturali e progetti internazionali.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 CTS, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano svolte secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente; l'indicazione e la rendicontazione delle attività diverse avviene nel bilancio di esercizio.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, al fine di finanziare le attività di interesse generale.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

WS
Gm
K 2/6

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di soci minorenni, i relativi diritti sociali (ivi compreso il diritto di voto) sono esercitati da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Ogni socio ha diritto a un solo voto in assemblea, qualunque sia l'ammontare delle quote versate.

Art. 5 - Ammissione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, anche in forma elettronica, contenente: le generalità del richiedente; la dichiarazione di condividere finalità e valori dell'Associazione; l'impegno a rispettare statuto, eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda entro 60 giorni. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni; contro il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

La delibera di ammissione è annotata nel libro soci.

Art. 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di: partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione; votare in assemblea per l'approvazione del bilancio e per le altre deliberazioni di sua competenza; eleggere ed essere eletti negli organi sociali; esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del CTS; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

I diritti sociali non sono trasferibili in nessun caso e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 7 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti: al pagamento dell'eventuale quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea; al rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; alla collaborazione leale e attiva per il conseguimento delle finalità associative.

La quota associativa, se prevista, non è trasmissibile né rivalutabile e non è frazionabile.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per: a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; b) mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore a 6 mesi dall'eventuale termine fissato dall'Assemblea; c) esclusione per gravi motivi o comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione scritta dell'addebito e concessione all'interessato di un termine per presentare le proprie difese. La delibera è comunicata per iscritto al socio. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva.

Il recesso ha effetto immediato, salvo l'obbligo di corrispondere eventuali quote già deliberate e dovute.

WSJ
GM X riv

TITOLO IV - VOLONTARI

Art. 9 - Volontari e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari ai sensi dell'art. 17 CTS.

Il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà. Può essere rimborsato solo delle spese effettivamente sostenute e documentate oppure forfettariamente nei limiti di legge.

È istituito un apposito registro dei volontari, tenuto dal Consiglio direttivo, nel quale sono iscritti i volontari che svolgono attività continuativa.

I volontari sono assicurati contro infortuni, malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal CTS.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti e secondo le modalità previste dal CTS e dalle altre norme vigenti.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente.

Possono essere istituiti ulteriori organi o cariche (ad esempio Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, eventuale organo di controllo o revisore) se previsti dalla legge o ritenuti opportuni dall'Assemblea, nel rispetto del CTS.

Art. 11 - Assemblea dei soci: composizione e competenze

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con gli eventuali obblighi associativi.

L'Assemblea ordinaria: approva il bilancio di esercizio; approva le linee generali del programma annuale delle attività; elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo; delibera sull'eventuale ammontare della quota associativa; delibera sui regolamenti interni e sulle questioni di ordinaria amministrazione ad essa sottoposte.

L'Assemblea straordinaria: delibera sulle modifiche dello statuto; delibera sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del presente statuto e del CTS.

Art. 12 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo previsto dalla legge.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto (anche elettronico) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi almeno 8 giorni prima.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci o la diversa percentuale eventualmente prevista dalla legge.

la legge.
nte l'ordine del giorno,
vata almeno un decimo

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza (anche per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo diverse maggioranze espressamente previste per particolari deliberazioni (es. modifiche statutarie, scioglimento).

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad altro socio, nel limite massimo di una delega per ciascun socio presente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diverse previsioni di legge o di statuto.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento in tempo reale e la regolare formazione del verbale.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea tra i soci, e resta in carica per 3 anni; i consiglieri sono rieleggibili.

All'atto dell'elezione dei consiglieri, l'Assemblea può designare tra gli eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e/o il Segretario. In mancanza, tali cariche sono attribuite dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Il Consiglio direttivo: dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone e sottopone all'Assemblea il bilancio di esercizio; delibera sulla ammissione, sospensione ed esclusione dei soci; decide su tutte le questioni attinenti la gestione ordinaria e straordinaria che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Presidente

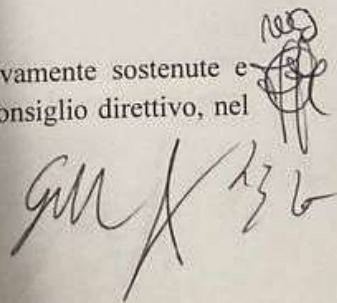
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente: convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali; in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o da altro consigliere delegato.

Art. 15 - Gratuità delle cariche e rimborsi

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, nel rispetto del CTS.

The block contains handwritten signatures and initials. At the top right, there is a small signature. Below it, there are larger, more prominent initials, possibly 'GM' followed by a large 'X' and the number '136'.

È ammessa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo per specifiche esigenze organizzative o gestionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal CTS.

TITOLO VI - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 16 - Patrimonio e risorse economiche - Divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà; eventuali fondi di riserva; eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi destinati ad incremento patrimoniale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali, donazioni e lasciti; entrate derivanti da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse, nei limiti consentiti dalla normativa; eventuali proventi da raccolte fondi; ogni altra entrata ammessa dalla legge.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri soggetti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Bilancio di esercizio, depositi e adempimenti RUNTS

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il termine massimo previsto dal CTS, il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa, ove consentito), redatto secondo i modelli e le linee guida previste dalla normativa vigente.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il termine di legge. Esso deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci.

L'Associazione provvede, ove dovuto, al deposito del bilancio presso il RUNTS e, nei casi previsti dalla legge, alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e degli emolumenti o compensi eventualmente corrisposti, secondo la normativa vigente.

Art. 18 - Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori: libro dei soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo; eventuale libro di altri organi sociali previsti.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità tali da garantire un accesso non discriminatorio e compatibile con le esigenze organizzative dell'Associazione; le modalità sono definite dal Consiglio direttivo con apposita delibera nel rispetto del CTS.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials "MS" and "r/ 2".

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 20 - Affiliazione

L'Associazione può affiliarsi a uno o più enti, reti associative o federazioni riconosciuti, le cui finalità siano compatibili con quelle dell'Associazione, nel rispetto del CTS.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



1055
[Firma]

24.5

[Firma]

[Firma]